

II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE DEL 16 GIUGNO 2020

AUDIZIONI INFORMALI (AULA XII COMMISSIONE)

Audizione del Dott. Tommaso Nigro¹

Abstract

Il presente lavoro, redatto in sede di audizione informale, ha lo scopo di esaminare alcuni contenuti del Codice della Crisi e dell'Insolvenza recato dal D.Lgs. 12 gennaio 2019 n° 14, in uno alle modifiche in corso allo "Schema di decreto Legislativo Correttivo". Attraverso un percorso in parallelo anche con l'attuale vigente Codice, il contributo si propone di illustrare le caratteristiche della riformata struttura, individuando alcune criticità e spunti di riflessione. L'elaborato si concentra in gran parte sulla "Liquidazione Giudiziale" esaminando il programma di liquidazione, il sistema delle vendite, la verifica dello stato passivo e la procedura di riparto, per poi approfondire anche aspetti della procedura di "Concordato preventivo", con particolare riguardo ad alcuni articoli del Correttivo in esame. Nella Sezione conclusiva viene trattata la norma, in parte già in vigore, dell'Albo dei professionisti incaricati dall'Autorità giudiziaria.

SOMMARIO: **1.** L'art. 213 ed i nuovi contenuti (non toccati dal correttivo) del programma di liquidazione. **1.1** Premessa. **1.2** Il comma 3° dell'art.213. **1.3** La tempistica del programma ed il meccanismo acceleratorio. Il comma 5° dell'art. 213. **1.4** Il supplemento al programma- modalità di redazione **1.5** Il mancato ricorso a soggetti specializzati e la distonia con la disposizione di cui all'art. 216. **1.6** L'abolizione del sistema di liquidazione dei beni prima del deposito del programma. **2** La liquidazione dell'attivo – l'art. 216. **2.1** Premessa. **2.2** I differenti meccanismi di vendita ed i poteri di sospensione. **2.3** L'ordine di liberazione della casa di abitazione del liquidato giudiziale. **3** La verifica del passivo, gli art. 203 e 204. **4** Il procedimento di riparto nelle ipotesi di creditori oppositori ex art. 206 **5** Il concordato Preventivo – L'Art. . 44 La nomina del pre-commissario. **6** L'art. 16 del correttivo – la disciplina dell'inventario **7** L'art. 18 – L'omologazione del concordato preventivo ed i suoi effetti, l'esecuzione e la risoluzione. **8** L'operatività dell'Albo dei soggetti incaricati delle finzioni di gestione e di controllo -Il rapporto tra gli art. 356,357 e 358.

¹ Documento redatto a cura del Dott. Tommaso Nigro in Salerno il 15 giugno 2020

1 L'art. 213 ed i nuovi contenuti (non toccati dal correttivo) del programma di liquidazione

1.1 Premessa

Il tema del programma di liquidazione, vero cavallo di battaglia della prima riforma del 2006, era stato notevolmente attenzionato nei lavori preparatori della cd "riforma Rordorf" e sembrava potesse ricevere ancor più nuova linfa.

Uno sguardo alla disposizione della **legge delega** 155/2017 consente di rinvenire un monito orientato ad una **maggiore specificazione del contenuto minimo del programma di liquidazione** (art.7 comma 2 lettera c)).

Programma che rappresenta l'**atto** principe di **pianificazione e di indirizzo** delle modalità e dei termini previsti per la realizzazione dell'attivo fallimentare, concepito come strumento di evidenza della **strategia** posta in essere dal Curatore per lo **sviluppo dell'intera fase concorsuale**.

Attribuendo funzione centrale a tale strumento si tendeva evidentemente a definire e, forse, ampliare il contenuto del programma ritornando, per vero, su quel "**contenuto minimo**" che, a ben vedere, risulta già specificato al comma 2° dell'art. 104 ter L.Fall..

Una norma che è sembrata attingere in forma sparsa al dettato dell'esercizio provvisorio, a quello della relazione periodica ed al concordato preventivo, attribuendo al provvedimento di approvazione del programma di liquidazione il compito di segnare la conclusione della vera e propria fase giudiziale della procedura.

Lasciando intendere che, una volta approvato il programma, il Curatore avrebbe goduto di una certa **autonomia** (nei limiti delle linee guida di quanto previsto e conformemente a quanto disposto in caso di esercizio provvisorio autorizzato) dando concreta esecuzione al piano (quasi ad evocare la fase successiva all'omologazione del concordato preventivo) e lasciando al giudice un potere di intervento solo in caso di risoluzione di contrasti in ordine alla liquidazione programmata; tutto ciò innestando una informativa a soci e creditori, come del resto oggi già previsto dall'art. 33 L.Fall u.c. .²

² 17.3.2016 PDL di delega al Governo per la riforma presentato alla Camera - "A parte ciò, mette conto sottolineare che la liquidazione, secondo modalità in parte riconducibili a quelle già oggi praticate nell'esecuzione dei concordati preventivi liquidatori, dovrebbe essere essenzialmente

Così, per vero, non è stato, o meglio solo parzialmente risultano recepiti i principi della delega.

E, dunque, occorre ripartire dal tenore letterale della disposizione riformata per cogliere gli elementi di novità e, sotto altro angolo visuale, fornire elementi propositivi di modifica.

Il tema è ora rubricato all'art. **213 CCI** (al momento non oggetto di modifica da parte dello schema di correttivo) a mente del quale:

“1. Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale, il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori. Il mancato rispetto del termine di centottanta giorni di cui al primo periodo senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore.

2. Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'articolo 150, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore. Si presume manifestamente non conveniente la prosecuzione dell'attività di liquidazione dopo sei esperimenti di vendita cui non ha fatto seguito l'aggiudicazione, salvo che il giudice delegato non autorizzi il curatore a continuare l'attività liquidatoria, in presenza di giustificati motivi.

3. Il programma è suddiviso in sezioni in cui sono indicati separatamente criteri e modalità della liquidazione dei beni immobili, della liquidazione degli altri beni e della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo. Nel programma sono, inoltre, indicati le azioni giudiziali di qualunque natura e il subentro nelle liti pendenti, con i costi per il primo grado di giudizio. Sono, altresì, indicati gli esiti delle liquidazioni già compiute.

4. Il programma indica gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, quali l'esercizio dell'impresa del debitore e l'affitto di azienda, ancorché relativi a singoli rami dell'azienda, nonché le modalità di cessione

affidata al curatore, sulla base del programma da lui in precedenza redatto ed approvato dal giudice con un provvedimento destinato a segnare la conclusione della vera e propria fase giudiziale della procedura. Nella fase successiva eventuali interventi ulteriori del giudice resterebbero limitati alla risoluzione delle controversie che in corso di liquidazione dovessero insorgere.

unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco.

5. Nel programma è indicato il termine entro il quale avrà inizio l'attività di liquidazione dell'attivo ed il termine del suo presumibile completamento. Entro dodici mesi dall'apertura della procedura deve avere luogo il primo esperimento di vendita dei beni e devono iniziare le attività di recupero dei crediti, salvo che il giudice delegato, con decreto motivato, non ne autorizzi il differimento. Il termine per il completamento della liquidazione non può eccedere cinque anni dal deposito della sentenza di apertura della procedura. In casi di eccezionale complessità, questo termine può essere differito a sette anni dal giudice delegato.

6. Per sopravvenute esigenze, il curatore può presentare un supplemento del piano di liquidazione.

7. Il programma è trasmesso al giudice delegato che ne autorizza la sottoposizione al comitato dei creditori per l'approvazione. Il giudice delegato autorizza i singoli atti liquidatori in quanto conformi al programma approvato.

8. Il mancato rispetto dei termini previsti dal programma di liquidazione senza giustificato motivo è causa di revoca del curatore.”

Una struttura che poggia, evidentemente, sul precedente architrave dell'art. 104-ter L.Fall. riprendendo tanti contenuti, ma differenziandosi per altri.

1.2 Il comma 3° dell'art.213

Meritevole di approfondimento e di migliore specificazione appare il **comma 3°** dell'articolo in commento, il quale sembra porre all'operatore evidenti elementi di incertezza.

La norma recita:

“3. Il programma è suddiviso in **sezioni** in cui sono indicati separatamente criteri e modalità della liquidazione dei beni immobili, della liquidazione degli altri beni e della riscossione dei crediti, con indicazione dei **costi e dei presumibili tempi di realizzo**. Nel programma sono, inoltre, indicate le azioni giudiziali di qualunque natura e il subentro nelle liti pendenti, **con i costi per il primo grado di giudizio**. Sono, altresì, indicati gli esiti delle liquidazioni già compiute.

Con un impianto che sembrerebbe, da un lato, riferire i **“costi e presumibili tempi di realizzo”** sia alla liquidazione dei beni che al recupero dei crediti; e che dall’altro pare “agganciare” i **“costi per il primo grado di giudizio”** sia alle azioni giudiziali di qualunque natura che al subentro nelle liti pendenti.

Provando a trovare conforto nella Relazione Illustrativa ci si imbatte, però, in una diversa articolazione per nulla allineata al dato letterale.

Alla pag. 255 della Relazione si legge, infatti, che:

“ la norma si limita a precisare che esso è diviso in sezioni avuto riguardo:

ai criteri e alle modalità della liquidazione dei beni immobili;

ai criteri e alle modalità della liquidazione degli altri beni;

ai criteri e alle modalità della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo;

alla indicazione delle azioni giudiziali di qualunque natura;

alla indicazione del subentro nelle liti pendenti, con i costi per il primo grado di giudizio.

Dunque, proponendo una diversa lettura che imporrebbe:

- a) per la sola riscossione dei crediti: **costi e presumibili tempi di realizzo**
- b) per il solo subentro nelle liti pendenti: i **costi per il primo grado di giudizio**

Se così fosse sarebbe tradito il vero obiettivo, di più ampio respiro, inteso a monitorare, sin dal principio, i costi dell’intera liquidazione dei beni e del recupero degli attivi giudiziali e stragiudiziali.

Tanto più che non si capirebbe il motivo per il quale i costi, tra l’altro non prevedenti fasi successive di contenzioso, dovrebbero essere stimati solo per quelli liti già in essere al momento della apertura della liquidazione.

Sul punto si sollecita una riflessione ed un possibile intervento chiarificatore.

1.3 La tempistica del programma ed il meccanismo acceleratorio- Il comma 5° dell'art. 213

La disposizione, contenuta al **comma 1**, lascia inalterato il meccanismo del “doppio termine” - di **“sessanta giorni** dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre **centottanta giorni** dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale” - che il Curatore deve osservare per la predisposizione del programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del Comitato dei Creditori.

E ciò per evitare fenomeni “speculativi” da parte del Curatore “attendista” che si risolvevano in veri e propri abusi della disposizione codicistica.

Con l'ulteriore, non trascurabile, previsione della sanzione, in caso di violazione del termine di centottanta giorni per il deposito senza giustificato motivo, di sottoposizione al Collegio della proposta di revoca del Curatore per giusta causa.

Tra l'atro affiancandosi detta sanzione a quella ulteriormente prevista dal comma 8 conseguente al “mancato rispetto dei termini previsti dal programma di liquidazione senza giustificato motivo”, anch'esso causa di revoca del curatore.

Ma, a ben vedere, il vero elemento di novità si rinviene al **comma 5°** secondo il quale:

*“ Nel programma è indicato il termine entro il quale **avrà inizio l'attività di liquidazione dell'attivo ed il termine del suo presumibile completamento.***

*Entro **dodici mesi dall'apertura** della procedura deve avere luogo il **primo esperimento di vendita dei beni** e devono iniziare le attività di recupero dei crediti, salvo che il giudice delegato, con decreto motivato, non ne autorizzi il differimento. Il termine per il **completamento della liquidazione** non può eccedere **cinque anni** dal deposito della sentenza di apertura della procedura. In casi di eccezionale complessità, questo termine può essere differito a sette anni dal giudice delegato”.*

L'articolazione del testo pone un interrogativo ed un motivo di riflessione.

La norma, nel precisare che entro dodici mesi “deve avere luogo il **primo esperimento di vendita dei beni**“ non chiarisce del tutto se nel termine prefissato il Curatore debba aver solo indetto, o anche completato, la procedura di vendita.

La questione non è di poco momento considerato che: a) il lasso di tempo che intercorre tra l'indizione della gara e lo svolgimento della stessa è pari a non meno di trenta giorni e mediamente può impiegare, stante le esigenze pubblicitarie, anche due o tre mesi; b) la violazione del termine genera un forte effetto sanzionatorio espressamente declinato al comma 8 di cui si è già riferito in precedenza.

La dizione utilizzata "deve aver luogo il primo **esperimento**" sembrerebbe ricondurre alla prova dell'effettivo svolgimento dell'asta; di contro, la consultazione della Relazione lascerebbe intendere, seppur con norma generale, che il riferimento sia all'indizione dell'incanto e, dunque, all'avvio della procedura.³

Sul punto sarebbe probabilmente utile una migliore specificazione.

Sotto altro profilo va tenuto conto che l'impianto, connotato da una evidente impronta acceleratoria, stride con la nuova disposizione del comma in esame nella parte in cui amplia il termine per il **completamento della liquidazione** portandolo da due a **cinque anni** (poi ulteriormente prorogabili a sette con provvedimento del Giudice Delegato).

Vero è che la buona riuscita della procedura e la valutazione di efficienza del Curatore sarà certamente condizionata dal ruolo degli ausiliari⁴; ma è altrettanto vero che prevedere un termine così lungo - che riferisce, si badi bene, alla sola "liquidazione dell'attivo" e non anche alla chiusura della procedura - potendo, come noto, la liquidazione giudiziale proseguire anche oltre per effetto dei giudizi pendenti ostativi alla chiusura anticipata ex art. 234- non è affatto in linea: a) con la rapidità che caratterizza la stesura del programma di liquidazione (che dovrà al massimo essere completato entro sei mesi dalla sentenza di liquidazione giudiziale); **b)** con il sistema delineato all'art. 216 comma 2 (che prevede per i beni immobili almeno tre esperimenti di vendita all'anno e, addirittura, dopo il terzo tentativo andato deserto, un ribasso fino al limite della metà dell'ultimo valore invenduto; **c)** con la disposizione di cui all'art. 213 comma 2 (che dispone la derelizione dei beni dopo sei esperimenti di vendita).

³ Pag. 255 Relazione illustrativa: "Allo scopo di accelerare lo svolgimento della procedura è stato tuttavia fissato un termine entro il quale **l'attività deve avere inizio**."

⁴ *In primis* i tecnici officiati per la stima dei beni, mobili ed immobili, in quanto dalla loro capacità e celerità dipenderà la possibilità del Curatore di ottemperare ai dettami della novellata norma

Qui si impone solo una meditata riflessione su eventuali abbreviazioni del termine, essendo difficile anche solo pensare, in un criterio orientato ad efficienza, che una liquidazione di beni in sede concorsuale possa durare così a lungo (salvo ovviamente casi di maggiore rilevanza che si discosterebbero dalla regola generale)

1.4 Il supplemento di programma – modalità di redazione

Il **comma 6°** dispone, poi, che “Per sopravvenute esigenze, il curatore può presentare un **supplemento del piano di liquidazione**”, di fatto replicando quanto già declinato nell’originario sistema.

Con la particolarità, però, che il nuovo codice nulla dispone in ordine alle **modalità di rinnovo** che in precedenza erano ancorate all’inciso, non più riproposto, *«con le modalità di cui ai commi primo, secondo e terzo»*.

Non si comprende, invero, il senso dell’eliminazione potendo azzardare, in mancanza di un intervento correttivo, che il programma di liquidazione supplementare possa ora essere redatto con forme maggiormente semplificate.

1.5 Il mancato ricorso a soggetti specializzati e la distonia con la disposizione di cui all’art. 216

Con una scelta non del tutto condivisibile la Riforma, nel procedere alla rivisitazione del precedente impianto, ha ritenuto di **espungere il comma 4° dell’art. 104 ter L.Fall.** secondo il quale *«Il curatore, fermo restando quanto disposto dall’articolo 107 può essere autorizzato dal giudice delegato ad **affidare ad altri professionisti o società specializzate** alcune incombenze della procedura di liquidazione dell’attivo»*.

E che non si tratti di una svista vi è conferma nel testo della Relazione Illustrativa la quale testualmente dispone che il Curatore: *«non può più affidare ad altri professionisti o a società specializzate alcune incombenze della procedura di liquidazione dell’attivo»*

In aperta controtendenza al sistema -che aveva visto proliferare la nascita di operatori qualificati - non viene, dunque, più riproposto il tema dell'affidamento lasciando fuori, tra gli altri, i commissionari alle vendite.

In argomento deve però segnalarsi l'emergente **conflitto** con la disposizione recata dall'**art.216 comma 2°** la quale dispone che «*2 Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore o **dal delegato alle vendite** tramite procedure competitive, anche avvalendosi di **soggetti specializzati**, con le modalità stabilite con ordinanza dal giudice delegato*»; circostanza questa pienamente confermata dalla Relazione illustrativa nel commento al medesimo articolo⁵.

Sicché il richiamo al "Professionista Delegato" ed ai "soggetti specializzati" stride evidentemente con le indicazioni fornite in materia di programma di liquidazione

Ma vi è un'altra evidente aporia del sistema.

Il **comma 2 dell'art. 216** continua a stabilire, come il vecchio art. **107 L.Fall. 1° comma**, che le vendite devono avvenire mediante **procedure competitive**; di esse si occupa il curatore o un soggetto delegato, ma, ecco l'elemento di novità, **secondo le modalità stabilite dal Giudice Delegato.**

Non vi è dubbio che, anche per quanto è dato leggere nella Relazione "*Il **giudice delegato**, nella prospettiva della riforma, è destinato a riacquistare, dunque, un ruolo centrale poiché a lui è affidata la **determinazione delle modalità di liquidazione dei beni**, attualmente rimessa alle scelte del curatore*"; così disponendo che le vendite possano essere certamente **svolte dal Curatore** o dal delegato alle vendite, **ma secondo le modalità stabilite con ordinanza del Giudice Delegato**

Disposizione evidentemente meditata ma che va, a questo punto, meglio coordinata con la previsione dell'**art. 213** che, tratteggiando il programma di liquidazione, sembra ancora mantenere in capo al **Curatore** il potere di **determinare la strategia e le modalità della liquidazione.**

Conclusione che si ricava dalla lettura della riformata norma che impone al Curatore la redazione di un **programma di liquidazione** (da sottoporre poi all'approvazione del comitato dei creditori) nel quale "*sono indicati*

⁵ Pag. 257 Relazione Illustrativa: "Il comma 2 stabilisce, come il vecchio art. 107 l.fall., che le vendite devono avvenire attraverso procedure competitive, **anche mediante il ricorso a soggetti specializzati**".

separatamente criteri e modalità della liquidazione dei beni immobili, della liquidazione degli altri beni e della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo"; dunque quelle stesse "modalità" che, del pari, sono "stabilite con ordinanza del Giudice Delegato" all'art. 216.

La lettura sistematica dei due articoli in commento porta come naturale conseguenza il riconoscimento di una innaturale compressione dei poteri del Curatore che viene limitato, nella sua ampia autonomia di scelta della strategia e modalità di vendita da esplicitarsi nel programma di liquidazione, dal superiore potere riconosciuto al Giudice Delegato al quale, fuori da ogni comprensibile logica, viene attribuito il compito di stabilire le regole di cessione con propria ordinanza.

Il che porta quale ricaduta pratica anche una evidente difficoltà del Curatore che dovrà, per articolare il suo programma, preventivamente interpellare il Giudice delegato chiamandolo ad esprimersi in ordine alla ordinanza da attuare.

Si rassegnano le superiori considerazioni potendo, forse, intervenire o con una netta inversione del potere gestorio (da restituire al Curatore), o con una limitazione dei poteri di quest'ultimo nella redazione del programma.

1.6 L'abolizione del sistema di liquidazione dei beni prima del deposito del programma

La lettura coordinata delle norme evidenzia l'assenza della attuale disposizione del **comma 8 del 104 ter** L.Fall., la quale prevedeva la possibilità di una liquidazione dei beni **prima della redazione del programma di liquidazione**, quando dal ritardo poteva derivare pregiudizio all'interesse dei creditori.

Eliminazione difficilmente comprensibile che ingessa il sistema, innescando pericolosi ritardi nella liquidazione di quei beni che richiederebbero una immediata alienazione e spingendo, nel contempo, verso programmi di liquidazione necessariamente parziali.

Se, infatti, si accede all'idea che il programma debba essere completo ed esaustivo, in quanto atto di pianificazione e di indirizzo, non sembra possibile operare, magari per esigenze di celerità legate alla vendita di beni deperibili, il deposito di un programma sommario, suscettibile di integrazioni successive e

magari ripetute, attraverso lo strumento del supplemento; la norma, infatti, chiarisce l'ambito di utilizzabilità di questo strumento che è quello dei fatti nuovi e sopravvenuti, perciò imprevedibili con la comune diligenza all'atto della redazione del piano.

Altra problematica che si affaccia è quella di cui al **comma 2 dell'art. 213** in ordine alla **rinuncia di beni**.

*“Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente”. In questo caso, il curatore ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'articolo 150, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore. Si presume **manifestamente non conveniente** la prosecuzione dell'attività di liquidazione dopo sei esperimenti di vendita cui non ha fatto seguito l'aggiudicazione, salvo che il giudice delegato non autorizzi il curatore a continuare l'attività liquidatoria, in presenza di giustificati motivi”*

E qui sorgono evidenti dubbi interpretativi sulla procedura di derelizione.

Dovendosi innanzitutto chiedere se la disposizione vada intesa come migliore specificazione, dando origine al seguente quesito: è sufficiente il **mero giudizio prognostico** del Curatore sulla base di valutazioni inerenti la convenienza dei costi di conservazione e di vendita in relazione ai possibili potenziali acquirenti ed al ricavo prospettabile (e dunque senza neppure tentare la vendita); o questi e tenuto necessariamente a sperimentare gli esiti infruttuosi prima di procedere alla derelizione?

Evidentemente il 2° comma- che presume una attività liquidatoria- è incompatibile con una prospettata “non acquisizione all'attivo”; a meno di non voler riferire la “non convenienza” nei termini di cui all'ultimo capoverso alle sole ipotesi di rinuncia alla liquidazione di uno o più beni

Da segnalare, infine, un'ulteriore aspetto da emendare.

La Relazione illustrativa di commento all'art. 213 (pag.254) dispone che “Per ragioni di razionalizzazione, è stata spostata dall'ottavo comma al comma 2 la disciplina della cd. *derelictio dei beni di proprietà del debitore per i quali l'attività di liquidazione non è conveniente, precisandosi che, con riferimento a tali beni, i*

creditori possono chiedere al curatore di procedere alla liquidazione a loro spese ovvero l'assegnazione".

Facoltà che non si rinviene nell'art. 216 CCI, evidentemente frutto di un refuso nel commento ad una precedente versione⁶.

2 La liquidazione dell'attivo- l'art. 216

2.1 Premessa

L'attuale sistema dell'art. 105 L.Fall. indica una gerarchia di soluzioni liquidatorie privilegiando la conservazione del dato azienda, dell'eventuale avviamento, del parco clienti, della tecnologia, della capacità produttiva e delle maestranze, da realizzarsi mediante la vendita dell'intera azienda o dei suoi rami; solo se questa soluzione non è percorribile o utile per una maggiore soddisfazione dei creditori, il curatore procede alla liquidazione atomistica dei singoli beni dell'attivo.

Il novellato articolo **214**, titolato "Vendita dell'azienda o di suoi rami o di beni o rapporti in blocco" dispone nella sua parte iniziale che:

"1. La liquidazione dei singoli beni ai sensi delle disposizioni del presente capo è disposta quando risulta prevedibile che la vendita dell'intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori.

2. La vendita del complesso aziendale o di rami dello stesso è effettuata con le modalità di cui all'articolo 216, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2556 del codice civile."

Conservando il medesimo criterio informatore, ripropone il testo e la finalità del previgente sistema che resta comunque orientato al preminente interesse della **migliore soddisfazione dei creditori**, nonostante la posizione di garanzia della conservazione del dato azienda che pure, a certe condizioni, il legislatore mira a tutelare.

⁶ Art. 218 comma 2 -bozza 22.12.2017 - 2. Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può comunque non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore ne dà comunicazione ai creditori i quali possono richiedere al curatore di procedere alla liquidazione dei beni a loro spese ovvero all'assegnazione in loro favore.

Il Curatore può, in questo senso, procedere, altresì, alla cessione delle attività e delle passività dell'azienda o dei suoi rami, nonché di beni o rapporti giuridici individuali in blocco, esclusa comunque la responsabilità dell'alienante prevista dall'articolo 2560 del codice civile.

La vendita è effettuata con le modalità di cui all'articolo 216 (modalità della liquidazione) e in conformità a quanto disposto dall'art. 2556 c.c. sulle forme del trasferimento.

Passando dunque al sistema delle vendite viene in evidenza **l'art. 216** CCI a mente del quale:

“2. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore o dal delegato alle vendite tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, con le modalità stabilite con ordinanza dal giudice delegato.

3. Il giudice delegato può disporre che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate secondo le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili.”

Nessuna migliore specificazione del sistema di «procedura competitiva» che, dunque, riprende le caratteristiche già previste dal correttivo al codice del 1942, rafforzate dai moderni sistemi di pubblicità e svolgimento telematico, resi ora obbligatori a condizione di validità.

2.2 I differenti meccanismi di vendita ed i poteri di sospensione

Il subentro nelle procedure esecutive pendenti

Replicando il meccanismo di scelta già esistente, **l'articolo 216 al comma 10** prevede che “Se alla data di apertura della liquidazione sono **pendenti procedure esecutive**, il curatore può **subentrarvi**; in tale caso si applicano le disposizioni del codice di procedura civile; **altrimenti**, su istanza del curatore, il giudice dell'esecuzione dichiara **l'improcedibilità** dell'esecuzione, fermi restando gli effetti conservativi sostanziali del pignoramento in favore dei creditori.”

Testo che ricalca l'art. 107 comma 6 ma, stranamente, senza l'inciso “**salvi i casi di deroga di cui all'articolo 51**”, lasciando così non disciplinata la

posizione dell'esecuzione dominata dal **creditore fondiario**, senza ben comprendere se si tratti di mero refuso o di meditata scelta.

Dovendo anche coordinare il testo con il principio di delega di cui all'art. 7 comma 4 lettera a L.155/2017.

Le vendite dinanzi al Curatore

Il **comma 2 dell'art. 216** continua a stabilire, come il vecchio art. **107 L.Fall. 1° comma**, che le vendite devono avvenire mediante **procedure competitive**; di esse si occupa il curatore o un soggetto delegato, ma, come in precedenza argomentato, secondo le modalità stabilite dal Giudice Delegato (ribadendo le perplessità sopra evidenziate).

Le vendite dinanzi al Giudice Delegato

Il **terzo comma**, che dovrebbe degradare ad **eccezione**, stabilisce, invece, che il *“Il giudice delegato può disporre che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate secondo le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili”*.

E qui è interessante notare che il disposto di cui al comma 3 non chiarisce **se le vendite** «di beni mobili, immobili e mobili registrati ..effettuate secondo le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili» **debbano essere svolte dal Giudice Delegato** o se l'adempimento resta comunque a carico del Curatore o del Professionista Delegato (tenuto conto, tra l'altro, che nel sistema del codice di procedura civile la delega alla vendita costituisce la regola ex art. 591 bis c.p.c.).

I poteri di sospensione

Restano, infine, da esaminare le disposizioni di cui all'art. **art 217** per effetto del quale *“Il giudice delegato, su istanza del debitore, del comitato dei creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, può **sospendere**, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito di cui all'articolo 216, comma 9, impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello ritenuto congruo. Se il prezzo offerto è inferiore, rispetto a quello indicato nell'ordinanza di vendita, in misura non superiore ad un quarto, il giudice delegato può impedire il*

perfezionamento della vendita in presenza di concreti elementi idonei a dimostrare che un nuovo esperimento di vendita può consentire, con elevato grado di probabilità, il conseguimento di un prezzo perlomeno pari a quello stabilito”.

Il nuovo codice riprende parte del precedente sistema, replicando il potere del Giudice Delegato di operare la sospensione affiancando, però, un terzo *genus*.

In relazione alle ipotesi di sospensione da esercitarsi **entro dieci giorni** dal deposito viene confermata l'esistenza di detto potere “1) quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a **quello ritenuto congruo**”.

Dovendo qui sottolineare la presenza di minori garanzie rispetto al precedente sistema avendo **soppresso** l'inciso «**tenuto conto delle condizioni di mercato**».

2.3 L'ordine di liberazione della casa di abitazione del liquidato giudiziale

La **liberazione dei cespiti** nelle vendite coattive rappresenta, da tempo, un argomento di grande interesse, in considerazione della sentita necessità di rendere maggiormente appetibile il ricorso a tale forma di acquisto da parte del mercato immobiliare.

Nel sistema antecedente la prima riforma del 2006, il meccanismo di liberazione, che conseguiva necessariamente all'**emissione del decreto di trasferimento** ex art. 586 c.p.c., non era ritenuto sufficientemente incentivante poiché, nell'applicazione pratica, molto spesso l'aggiudicatario si trovava nella condizione di non poter immediatamente fruire del bene acquistato, nonostante il versamento integrale del prezzo.

Già la migliore prassi aveva cercato di dare adeguata soluzione al problema, così stimolando la riforma dell'art. 560 c.p.c., poi realmente attuata con il D.L. 3 maggio 2016, n. 59, che ha introdotto un **potere** del tutto **discrezionale** del Giudice dell'Esecuzione di disporre la liberazione dell'immobile senza oneri per l'aggiudicatario, stabilendo come **termine ultimo** per l'emissione quello dell'**aggiudicazione** o dell'**assegnazione** dell'immobile.

Potere in parte mitigato dal successivo intervento riformatore della Legge 11 febbraio 2019, n. 12 che prevede ora che il **debitore e i familiari** che con lui convivono **non perdono il possesso dell'immobile** e delle sue pertinenze **sino al**

decreto di trasferimento, salvo che nelle variegati ipotesi di violazione da parte del debitore degli obblighi stabiliti a suo carico.

Analoga previsione non era presente nella **Legge Fallimentare**, ma il codice della Crisi, anche per effetto del correttivo, ha riscritto la norma prevedendo l'emissione dell'ordine di liberazione e le nuove modalità di attuazione.

Con la limitazione introdotta, però, dal 2° comma dell'**art. 216 CCI**, "fatto salvo quanto previsto all'**art. 147 CCI**", vale a dire con riferimento alla "**casa** della quale il debitore è proprietario o può godere in quanto titolare di altro diritto reale, nei limiti in cui è **necessaria all'abitazione** di lui e della famiglia (che) non può essere distratta da tale uso fino alla **sua liquidazione**" (*id est*, a quanto si legge dalla Relazione Illustrativa, "**fino a quando l'immobile non è stato liquidato**").

Il che crea, per vero, evidente imbarazzo, lasciando aperta l'emergente questione in ordine al **termine ultimo** di liberazione da parte del liquidato giudiziale, ovvero se coincidente con l'avvio delle operazioni di vendita, con l'aggiudicazione o con l'emissione del decreto di trasferimento.

In argomento potrebbe essere interessante chiarire con univoca disposizione testuale il momento che determina la cessazione del beneficio onde evitare potenziali contenziosi.

3 La verifica del passivo, gli art. 203 e 204

Il sistema concorsuale riformato del D.Lgs 12.01.2019 n°14 prevede la trattazione del procedimento di verifica al Capo III denominato, appunto, "Accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale" ed accoglie gli articoli da 200 a 210.

Un sistema che, per vero, scarsamente innova rispetto al precedente tradendo parzialmente i contenuti della Legge Delega 155/2017.

Ed infatti, particolare attenzione nel corso dei lavori preparatori era stata dedicata alla fase dell'accertamento dello stato passivo, e, nell'iter formativo, era stata addirittura caldeggiata l'ipotesi di attribuire al Curatore il compito di formare lo stato passivo con riserva di intervento del giudice nella fase delle successive contestazioni (adottando il sistema già in uso in altre procedure anche minori).

Soluzione ritenuta evidentemente troppo spinta e pertanto abbandonata, dando invece ingresso a nuove disposizioni finalizzate solo ad un maggior efficientamento in termini di rapidità e snellezza.

Unico argomento da attenzionare in questa sede è la disciplina di cui all'art.**203** titolato **“Progetto di stato passivo e udienza di discussione”**

La norma, nel solco del precedente sistema, mantiene la previsione della **formazione bifasica** di un **progetto di stato passivo** redatto dal curatore che rassegna per ciascuna domanda le sue motivate conclusioni e di una **udienza di discussione** dinanzi al Giudice Delegato.

Immutati anche i termini di deposito in cancelleria di almeno quindici giorni prima della udienza fissata per l'esame dello stato passivo e del termine per osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza stessa.

Il giudice delegato, anche in assenza delle parti, all'udienza deputata decide su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate e avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d'ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati, redigendo processo verbale; di poi rende esecutivo lo stato passivo con decreto depositato in cancelleria.

A tal proposito va rilevato come il Codice della Crisi e dell'Insolvenza mantenga fermi i termini di presentazione delle domande tempestive, **senza disciplinare** quei casi ricorrenti, in cui molte domande risultano pervenute **successivamente al trentesimo giorno antecedente l'udienza di verifica** che ben potrebbero essere considerate ancora tempestive laddove la verifica del passivo non si dovesse tenere nel giorno prefissato, ovvero perché non si conclude in quel medesimo giorno.

Di più si segnala la possibilità nel correttivo di disciplinare la attuale **mancata regolamentazione** di una prassi invalsa in molti Tribunali di differire le udienze ben oltre il termine di otto giorni (lasciato immutato **dall'art.204 comma 3**) manifestamente inidoneo a consentire la conclusione delle complesse operazioni di verifica soprattutto nei casi di procedure di rilevante dimensione.

4 Il procedimento di riparto nelle ipotesi di creditori oppositori ex art. 206

La norma dettata dall'art. **220**, che riprende integralmente il testo del già riformato art. 110 L.Fall., introduce un meccanismo di tutela per i creditori oppositori ex art. 206 attraverso la richiesta di una **fideiussione** capace di

contemperare l'esigenza della tutela della garanzia della stabilità dei riparti (quindi, idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso) con quella del pregiudizio che potrebbero ricevere gli opposenti altrimenti esclusi dal riparto stesso.

Se però il tentativo di salvaguardare ed attenzionare la posizione di detti creditori appare sicuramente meritevole, non del tutto organica si propone la struttura della norma che lascia aperti ancora importanti interrogativi sulla corretta applicazione del principio e pone non pochi problemi applicativi.

Per evitare il rischio di incapienza e per non pregiudicare i diritti del creditore escluso, la norma prevede ora che, nell'ipotesi in cui siano in corso uno dei giudizi di cui all'art. 206 il curatore, nel progetto di ripartizione **“indica, per ciascun creditore, le somme immediatamente ripartibili nonché le somme ripartibili previa consegna”** di una fideiussione a prima richiesta che garantisca la restituzione alla procedura di quanto da questo corrisposto, o della maggior somma corrisposta, oltre gli interessi, rispetto a quanto dovuto in base alla definitiva decisione sull'opposizione al passivo.

Quel che concretamente occorre determinare è, in primo luogo, il percorso di conciliazione con le previsioni di cui alle lettere b) e c) dell'art. 227, potendosi prevedere che, quando non ricorrono le condizioni per gli accantonamenti (o per vero anche quando incautamente non siano state richieste) il curatore ben potrà inserire l'opponente nel riparto previo rilascio della fideiussione; mentre, ove gli accantonamenti siano stati concessi, il curatore dovrà a tanto ottemperare residuando comunque la possibilità di liberare le somme immediatamente previo rilascio di fideiussione.

Ma vi è un ulteriore problema recato dall'ultimo capoverso, ovvero della disposizione che si applica anche **“ ... ai creditori che avrebbero diritto alla ripartizione delle somme ricavate...”** e che, dunque, prevede l'applicazione del medesimo meccanismo del pagamento previo obbligo di **fideiussione**, ma questa volta addirittura **a carico di quei creditori** che hanno conseguito un sacrosanto diritto incondizionato al riparto (ma la cui soddisfazione, in tutto o in parte, è condizionata dalla soluzione della controversia dell'opponente, che non ha ovviamente ottenuto il pagamento previo rilascio della fideiussione).

Con la piuttosto illogica conseguenza che, per tutelare il creditore opponente che non è in grado (o ha scientemente deciso anche al fine di evitare i costi di

polizza) di rilasciare la fideiussione, si costringono i creditori ammessi al passivo, per ottenere il pagamento di spettanza, a rilasciare una fideiussione per garantire la procedura della restituzione qualora l'opponente risultasse vittorioso.

Significando che, se il creditore opponente, ad esempio prededucibile, non produce la fideiussione il Curatore potrà procedere al pagamento del creditore ammesso di grado inferiore (ad esempio 2751 bis n°1) solo a condizione che quest'ultimo, seppur ammesso in via definitiva, presti adeguata fideiussione.

Il che, in termini pratici significherebbe che, qualora in un riparto risultino utilmente collocabili creditori in opposizione ex art. 206, occorrerà preventivamente richiedere a tutti il rilascio di fideiussione

Se questo è il senso da dare al testo, è fuor di dubbio che ricada sul Curatore un **ulteriore obbligo** prima di dar correttamente corso al deposito di un progetto di riparto, ovvero quello di richiedere ai creditori opposenti e a quelli il cui credito ammesso sia stato oggetto di impugnazione o revocazione, se intendono rilasciare la fideiussione.

E, a ben vedere, l'adempimento dovrà completarsi con la richiesta di rilascio a tutti i creditori di rango inferiore all'opponente nell'ipotesi in cui quest'ultimo non abbia dato seguito al deposito della fideiussione.

A mero titolo esemplificativo, si pensi all'ipotesi in cui il credito in contestazione oggetto dell'opposizione sia rilevante e si collochi nelle prime posizioni della graduazione di legge dei privilegi o sia addirittura prededucibile.

Ebbene, il possibile potenziale accoglimento dell'opposizione (senza per vero lasciare spazi ad una valutazione prognostica del giudizio) porterebbe alla conseguente esclusione (o riduzione) dal riparto di tutti i creditori di grado successivo e finanche dei chirografari.

In detta condizione potrebbe accadere che, in mancanza di rilascio della garanzia da parte dell'opponente, la distribuzione delle somme utilmente disponibili in favore dei legittimi aventi diritto imporrebbe il rilascio di un numero enorme di fideiussioni con un effetto "a cascata" strettamente condizionato dall'adesione o meno del creditore di rango superiore (con una evidente dilatazione dei tempi non del tutto compatibili con le esigenze di celerità del procedimento).

Ragionando, poi, in maniera patologica dovrà pensarsi a quelle ipotesi in cui vi siano opposizioni milionarie palesemente infondate di creditori che non sarebbero mai in grado di prestare fideiussione e che costringeranno i creditori legittimamente ammessi a sopportare il costo di una fideiussione per veder pagato il loro credito; o anche a quelle ipotesi, peraltro ricorrenti, in cui vi siano spropositate richieste di straordinari di lavoratori dipendenti che costringano i privilegiati di pari grado (e più onesti) o di grado inferiore a sopportare anch'essi i costi della garanzia richiesta.

Né vale la considerazione di ritenere che, a causa della complessità, non si dia luogo al riparto perché **nessuna prassi difforme** potrà introdurre il curatore che, invece, dovrà necessariamente attenersi al disposto normativo richiedendo a tutti il rilascio della fideiussione prima di avventurarsi nel riparto.

La disposizione, pedissequamente ripresa senza modifiche dal precedente Codice andrebbe rivista prevedendo meccanismi più certi e maggiori tutele per i creditori ammessi, seppur nel contemperamento delle posizioni dei creditori oppositori.

5 Il concordato Preventivo– L’Art.44 e la nomina del pre-commissario

Tra le procedure concorsuali disciplinate dalla legge fallimentare un posto di rilievo è riservato al **concordato preventivo**, procedura concorsuale giudiziale a carattere “volontario” e che può trovare diverso epilogo oscillando tra una ipotesi di liquidazione pura ed una di conservazione dell’impresa, sia essa diretta o indiretta, seppur con la comune finalità di garantire comunque il soddisfacimento dei creditori.

Animato dal meritorio intento di favorire le soluzioni concordatarie, il legislatore, con la decretazione di urgenza del **D.L. n. 83/2012**, ha, con portata innovativa, previsto all’**art. 161 comma 6 Legge Fall.** la possibilità di anticipare gli **effetti protettivi** del patrimonio dell’imprenditore codificando quello che comunemente viene oggi variamente definito come **concordato “in bianco”** o “con riserva”, o, ancora, “prenotativo”. Di più, per evitare fenomeni di abuso dello strumento, troppo spesso impiegato con finalità meramente dilatorie se non addirittura frodatorie, il successivo **D.L. n. 69/2013** ha **ampliato i poteri di controllo**

sull'attività del debitore nel periodo interinale prevedendo l'**anticipazione** della nomina del **Commissario Giudiziale**.

Non introducendo, per vero, alcuna nuova figura che non fosse già codificata, atteso che trattasi pur sempre di un C.G. a cui vengono semplicemente attribuite solo alcune funzioni specifiche in una determinata fase della procedura.

Nomina, come ben si comprende dall'attuale tenore normativo, **a carattere meramente facoltativo**, essendo rimessa alla discrezionalità dell'autorità giudiziaria (pur se va registrato un consistente e sistematico ricorso all'istituto).

Su tale struttura si innesta il **nuovo Codice della Crisi** ed il successivo **correttivo** che ha parzialmente innovato, tra gli altri, anche la disciplina attinente la nomina del **Commissario Giudiziale** nelle procedure di accesso al concordato preventivo e nell'omologazione degli accordi di ristrutturazione, generando involontariamente alcune aporie che meritano un approfondimento.

Il riformato articolo **44 1° comma lettera b)** dispone che il Tribunale “nel caso di domanda di accesso alla procedura di **concordato preventivo nomina** un commissario giudiziale”; successivamente, al **comma 4**, oggi riformato dall'intervento correttivo, prevede che “nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione di **accordi di ristrutturazione**, il Tribunale **può nominare** un commissario giudiziale; la nomina del commissario giudiziale **deve** essere disposta in presenza di istanze per la apertura della procedura di liquidazione giudiziale.”

La combinata lettura dei distinti commi dell'articolo in commento, anche per effetto del riformato comma 4, induce a ritenere che la nomina del commissario (id est pre-commissario) sia **facoltativa** nel solo caso di accordo che sia richiesto in assenza di istanze volte alla declaratoria di liquidazione giudiziale, doendosi ritenere obbligatoria in tutti gli altri casi.

In ciò facendo affidamento sulla nuova espressione utilizzata **“nomina”** in alternativa al **“può nominare”** già presente al **6° comma dell'art. 161 L.Fall**, e sul tenore della stessa Relazione Ministeriale che, nel commento all'articolo, così recita “Con la concessione del termine viene nominato, a fini di sorveglianza, un commissario giudiziale, figura che entra anche negli accordi di ristrutturazione ma solo se vi siano richieste di apertura della liquidazione giudiziale”.

Conferma indiretta si ritrova anche nel **comma 1 lettera c) dell'art. 44** dove, in tema di obblighi informativi, viene previsto che il procedimento si svolga **“sotto la vigilanza del commissario giudiziale”** riproponendo, ma eliminando l'inciso, la pedissequa disposizione contenuta nel **VII comma dell'art. 161 L.Fall**, “sotto la vigilanza del commissario giudiziale, se nominato”.

Soluzione interpretativa che però, a ben vedere, stride con la disposizione di cui alla successiva **lettera d) del medesimo articolo**, dettata in materia di fondo spese previsto **“in caso di nomina del commissario giudiziale”**; ma soprattutto con il **comma 1 dell'art. 47** dove viene disposto che “ 1. A seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, il tribunale, verificata l'ammissibilità della proposta e la fattibilità economica del piano ed acquisito, se non disponga già di tutti gli elementi necessari, il parere del commissario giudiziale, se nominato ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera b),”; ed anche con il **comma 2 dell'art. 46** a mente del quale “il Tribunale può assumere ulteriori informazioni ... e acquisisce il parere del commissario giudiziale, se nominato”; lasciando così intendere che vi sia, nel concordato, un'ipotesi (per vero non si comprende quale) in cui il commissario possa non essere precedentemente nominato.

Conclusivamente sembra che il contrasto di norme sia sfuggito richiedendosi così un ulteriore sforzo di coordinamento nella stesura del testo definitivo fugando ogni residuo dubbio sulla **obbligatorietà** della nomina del commissario nella fase prenotativa del concordato preventivo (ed anche negli accordi di ristrutturazione con domanda di accesso alla liquidazione giudiziale).

6 L'art. 16 del correttivo-La disciplina dell'inventario

Disposizione cardine del sistema è quella contenuta nell'**art. 105** che sostituisce il più noto art. 172 L.Fall.e che dispone, senza elementi di ulteriore dettaglio, che il Commissario Giudiziale rediga l'**inventario** del patrimonio del debitore e la **relazione particolareggiata** sulla sussistenza di una situazione di crisi o di insolvenza, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte, sulle cause del dissesto.

L'intervento riformatore dispone la **trasmissione al Pubblico Ministero** di copia della **relazione particolareggiata** con una modifica che non crea grandi sussulti posto che la stessa non è null'altro che il naturale epilogo di un *favor* esplicito

per l'organo inquirente che già si ritrova al comma 3 dell'art. 40 (che prevede la trasmissione in Procura di ogni domanda di accesso alla procedura unitaria) ed è la derivata del più generale dovere introdotto dal comma 5 dell'art. 92 a mente del quale "Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni".

La sentita necessità di dialogare e di tenere aggiornato il Pubblico Ministero si ripete come un mantra ai **commi 3 e 5** del medesimo **articolo 105** prevedendo, rispettivamente, la trasmissione di copia della **relazione sulle proposte concorrenti** e della **relazione integrativa** contenente eventuali **informazioni interessanti il ceto creditorio** che possono incidere sulla valutazione di convenienza e, dunque, sulle determinazioni dei creditori.

Quanto ai contenuti dell'articolo in commento si segnala come il "correttivo" non si premuri in alcun modo di specificare le modalità di **redazione dell'inventario** per il quale basterebbe introdurre un **mero rinvio all'art. 195** e così riempire di contenuti una disposizione ora troppo fragile e generica.

7 L'art. 18 – L'omologazione del concordato preventivo ed i suoi effetti, l'esecuzione e la risoluzione

Nella fase operativa successiva all'omologazione assume rilevanza l'**art.114** che espressamente disciplina la **liquidazione dei beni** prevista nel piano di concordato a natura esclusivamente dismissoria.

Nessuna disposizione positiva si ritrova in ordine alla **fase di liquidazione** del patrimonio, lasciando irrisolta la questione della **obbligatorietà**, o meno, **della nomina del liquidatore di matrice giudiziaria** e delle **modalità di liquidazione**, per disciplinare le quali potrebbe bastare un mero rimando all'art. 213.

Quanto alla fase patologica dell'istituto, attinente in particolare la **risoluzione**, la normativa aveva già previsto, all'**art. 119**, la legittimazione ad agire **anche al commissario giudiziale**, ma **solo** ove un creditore gliene avesse fatto richiesta.

Il "correttivo" si limita al **comma 1** a dare maggiore rilievo sacramentale all'atto sostituendo il termine **"richiesta"** con quello di **"istanza"**, ma lasciando ancora

irrisolto il nodo che affligge gran parte delle procedure che, pur manifestando evidenti incapacità di poter essere onorate nei tempi e modi previsti nell'omologazione, continuano a vegetare a causa della stasi dei creditori che restano sovente inerti, anche rispetto alle sollecitazioni degli organi di procedura, senza proporre istanza di risoluzione.

In tal senso sarebbe stata auspicabile la previsione di una **legittimazione autonoma** del Commissario Giudiziale a promuovere la risoluzione pur in assenza di istanza di parte, dovendo solo fare i conti con le limitazioni della c.d. "risoluzione d'ufficio".

Con maggiore audacia il **settimo comma** dell' **art.119**, nel chiaro intento di porre fine alla *vexata quaestio* del fallimento *omisso medio*, ne sancisce, di fatto, l'inammissibilità prevedendo che la liquidazione giudiziale debba essere **necessariamente preceduta** dalla risoluzione del concordato preventivo "salvo che lo stato d'insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo"; così superando anche alcuni approdi giurisprudenziali di legittimità (Cassazione 17703/2017 e 29632/2017).

E', dunque, legittimato a depositare la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, **senza preventiva risoluzione del concordato**, soltanto il titolare di un credito sorto in **data successiva** a quella di pubblicazione del decreto di apertura del concordato stesso e non anche il titolare di un credito sorto anteriormente.

Resta ancora il legittimo dubbio, sollecitando sul punto un intervento chiarificatore, se, qualora siano decorsi i termini per la risoluzione e vi sia ragionevole certezza che il concordato non possa più essere adempiuto, il creditore, o anche il Commissario Giudiziale in via autonoma, possa sollecitare il Tribunale ad emettere un decreto che dichiari la **non esecuzione** della procedura per mancato adempimento del proponente, al fine di attivare gli ordinari strumenti di tutela del credito, altrimenti paralizzati dagli effetti stabilizzanti dell'omologa del concordato.

8 L'operatività dell'Albo dei soggetti incaricati delle funzioni di gestione e di controllo - Il rapporto tra gli art. 356, 357 e 358

Il tema è quello dell'art. **Art. 357** "Funzionamento dell'albo testo attuale in parte modificato dallo schema di correttivo " 1. *Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2020, sono stabilite, in particolare: a) le modalità di iscrizione all'albo di cui all'articolo 356; b) le modalità di sospensione e cancellazione, volontaria o disposta dal Ministero della giustizia, dal medesimo albo anche a seguito del mancato versamento del contributo previsto dal comma 2; c) le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia.* 2. *Con lo stesso decreto è stabilito l'importo del contributo che deve essere versato per l'iscrizione e per il suo mantenimento, tenuto conto delle spese per la realizzazione, lo sviluppo e l'aggiornamento dell'albo. Le somme corrisposte a titolo di contributo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della giustizia".*

Il decreto di attuazione, dapprima previsto per il 31 marzo 2020, è stato prorogato con il Decreto Milleproroghe (art. 8 comma 4 Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162) al **30 giugno 2020**.

Nella relazione illustrativa si coglie la motivazione che è quella di attendere l'approvazione definitiva del correttivo per tracciare i contenuti del decreto e renderlo operativo solo successivamente.

Questo il testo della Relazione Illustrativa: " *La proroga del termine entro il quale dovrà essere adottato il **decreto previsto dall'art. 357** serve a consentire che, nella redazione del decreto, si possa tener conto delle modificazioni che si vogliono introdurre, in sede di correttivo, agli articoli 352, **357 e 358**. La bozza del relativo decreto legislativo è in fase avanzata di elaborazione, ma è ragionevole immaginare che il provvedimento non possa essere adottato prima della primavera del 2020. In mancanza della proroga del termine per l'adozione dell'albo si dovrebbe quindi procedere alla redazione di un regolamento destinato ad essere pochi mesi dopo superato dalle modifiche apportate alle norme primarie. La data del 30 giugno 2020 è tale da consentire che l'albo previsto dall'art. 356 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza sia già pienamente funzionante ed in modo corretto alla data del 14 agosto 2020, quando il Codice entrerà pienamente in vigore."*

In questo scenario è poi intervenuta l'emergenza COVID e, dunque, il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 che ha, all'art. 5, rinviato l'entrata in vigore dell'intero Codice al **01.09.2021**.

Stando alla volontà espressa nella relazione, ovvero quella di posporre l'approvazione del Decreto alla definitività del Correttivo, occorrerà nuovamente rinviare il termine oggi previsto al 30.06.2020, tanto più che l'entrata in vigore dei restanti articoli, in esso compreso il **complementare 358**, è stata differita al 01 settembre 2021.

In alternativa, considerato che il testo degli articoli 356 e 357 è già da tempo in vigore (seppur non operativo) potrebbe pensarsi ad una **accelerazione dell'emanazione del Decreto** dando immediata operatività anche all'art.358 e completando, secondo il dato normativo attuale (salvo dar corso alle future necessarie modifiche), uno schema ben congegnato atto a dare dignità e trasparenza alle nomine giudiziali, nel contempo contribuendo ad una sentita esigenza di specializzazione dei professionisti operanti in tale delicato settore.